

OGGETTO: D.G.R. 21 nov.2008, n. 858. Riconoscimento dell' idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza: UNICOOPER Soc. Cooperativa

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO-OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e, all'articolo 13, ai fini della istituzione del “Sistema di consulenza aziendale”, definisce le caratteristiche che devono possedere i servizi di consulenza aziendale per poter fruire di un sostegno;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 - Articolo 15 del Regolamento CE n. 1974/2006 e Allegato II, comma 5.3.1.1.4 - recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;

CONSIDERATO che, rimandando a quanto già disposto dal Titolo II capo 3 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nel Reg. (CE) n.1974/2006 viene precisato che, le competenze e gli strumenti di cui devono disporre le autorità o gli organismi selezionati per l'erogazione di servizi di consulenza alle aziende agricole;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG);

CONSIDERATO che il Reg. (CE) n. 1698/2005 prevede - Articolo 20 lettera a) punto iv) ed articolo 24 - un sostegno a favore degli agricoltori per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale che individuano e, ove necessario, propongono miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali;

VISTA la Deliberazione n. 310 del 15 maggio 2007, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha approvato il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2007-2013, introducendo la nuova Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza aziendale”, nella quale sono previsti aiuti erogati a favore di aziende agricole e forestali della Regione Lazio che si avvalgono di una consulenza, sulle norme comunitarie che riguardano la condizionalità;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2008) n. 708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la DGR n. 163 del 7 marzo 2008 concernente: “Reg. CE n. 1698/05 - Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

VISTA la DGR 11 luglio 2008 n. 508, concernete: “Approvazione bando per il riconoscimento dell' idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza”;

VISTA la DGR n. 858 del 21 novembre 2008 di modifica della Deliberazione n. 508 del 11/07/2008;

VISTA la domanda di riconoscimento, pervenuta in data 6 febbraio 2009 prot. n. 18516/24 al Dipartimento Economico e Occupazionale della Regione Lazio, dell' idoneità all' erogazione dei servizi di consulenza aziendale, inviata dalla Cooperativa "UNICOOPER";

VISTO il Verbale di verifica dei requisiti d' idoneità all' erogazione dei servizi di consulenza del 23.03.2009;

PRESO ATTO che la Società Cooperativa "UNICOOPER" con Sede Legale in via Val Brembana 1, 00141 Roma, è adempiente e conforme nei riguardi dei seguenti requisiti minimi:

- a. iscrizione al registro delle imprese: C.C.I.A.A. n. 04037671007 e REA al n. 727577;
- b. che il soggetto richiedente è stato costituito per atto pubblico;
- c. che i fini statuari e l' oggetto sociale comprendono la realizzazione di servizi di consulenza;
- d. che la durata residua è di almeno 10 anni, calcolata a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
- e. che sussistono le qualificazioni professionali del responsabile tecnico e le capacità tecniche e di ciascun componente dello stesso staff;
- f. che il responsabile tecnico, Sergio Lupi nato a Mogadiscio (Somalia) il 08/01/1968 e residente in via Val Rio nell' Elba, è stato nominato con Riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa "UNICOOPER";
- g. che all' atto della richiesta di riconoscimento la disponibilità dello staff tecnico si compone di n. 5 tecnici;
- h. che dispone, nel territorio della Regione Lazio di infrastrutture tecniche ed amministrative e di complessive 5 sedi così ripartite: Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti;
- i. che è stata presentata la relazione descrittiva dell' area territoriale prevalentemente interessata dall' operatività dei servizi di consulenza;

RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni:

1. per riconoscere la Società Cooperativa "UNICOOPER" Partita IVA/Cod.Fisc. n. 04037671007 con Sede Legale in via Val Brembana 1, 00141 Roma,, l' idoneità all' erogazione dei servizi di consulenza nel territorio delle Regione Lazio;
 2. di iscrivere la Società Cooperativa "UNICOOPER" nell' elenco regionale degli organismi di consulenza;
 3. di impartire le seguenti condizioni e vincoli:
- L' organismo di consulenza può pubblicizzare tale riconoscimento solo dopo la notifica del medesimo, esclusivamente per gli interventi previsti dalla Misura 114 del PSR della Regione Lazio 2007-2013 e fino alla eventuale decadenza.
 - Ogni azione di pubblicità del riconoscimento compiuta dall' organismo di consulenza per finalità estranee a quelle previste dalla Misura 114 del PSR della Regione Lazio 2007-2013, comporta l' avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
 - L' organismo di consulenza che hanno documentato l' esistenza di accordi preliminari di collaborazione con soggetti o enti specializzati, e/o che hanno dichiarato di potersi avvalere di personale distaccato, devono trasmettere alla struttura competente della Direzione Regionale, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, una copia della convenzione definitiva stipulata con il soggetto o ente specializzato e/o con l' impresa distaccante.
 - La convenzione concernente il distacco di personale dovrà indicare, come minimo, le generalità del personale distaccato, inizio e fine del periodo di distacco, sede di lavoro presso l' impresa distaccataria e caratteristiche del distacco (totale o parziale).
 - La mancata trasmissione, entro il termine stabilito, di copia di tali convenzioni comporta, a carico dell' organismo di consulenza interessato, l' avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
 - L' organismo di consulenza è tenuto a svolgere l' attività di consulenza aziendale nelle sedi previste e avvalendosi del responsabile tecnico, degli operatori indicati nella domanda di riconoscimento e dell' eventuale soggetto o ente specializzato con il quale è stata stipulata apposita convenzione.
 - L' organismo di consulenza deve comunicare alla struttura competente, entro il termine di 15 giorni dalla data in cui si manifesta l' evento, ogni eventuale cambiamento concernente le informazioni anagrafiche (legale rappresentante, recapiti, ecc.), i requisiti minimi d' idoneità, l' instaurarsi di

situazioni di incompatibilità con l'erogazione di servizi di consulenza aziendale, e l'assolvimento dell'eventuale impegno formativo previsto per gli operatori dello staff tecnico.

- La comunicazione di qualsiasi cambiamento riguardante i requisiti minimi d'idoneità determina l'esecuzione di una nuova istruttoria sul mantenimento dei medesimi, e, nel caso di perdita anche di uno solo di tali requisiti, l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
- La nuova istruttoria riguardante il mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità viene eseguita con le modalità descritte nel presente bando.
- La mancata trasmissione, entro il termine stabilito, delle comunicazioni di cui sopra, ad eccezione di quelle aventi per oggetto informazioni anagrafiche che non incidono sui requisiti minimi d'idoneità, ed il mancato assolvimento dell'impegno formativo sopra citato, comporta, a carico dell'organismo di consulenza interessato, l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
- L'organismo di consulenza è tenuto a che non si svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato in conformità e per quanto previsto dall'Art. 15 del Regolamento 1782/2003.

per quanto esposto nelle premesse:

DETERMINA

DI RICONOSCERE alla Società Cooperativa "UNICOOPER.", Partita IVA/Cod.Fisc Partita IVA/Cod.Fisc. n. 04037671007 con Sede Legale in via Val Brembana 1, 00141 Roma, l'idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza nel territorio delle Regione Lazio;

DI ISCRIVERE la Società Cooperativa "UNICOOPER" nell'elenco regionale degli organismi di consulenza;

DI IMPARTIRE le seguenti condizioni e vincoli:

- L'organismo di consulenza può pubblicizzare tale riconoscimento solo dopo la notifica del medesimo, esclusivamente per gli interventi previsti dalla Misura 114 del PSR della Regione Lazio 2007-2013 e fino alla eventuale decadenza.
- Ogni azione di pubblicità del riconoscimento compiuta dall'organismo di consulenza per finalità estranee a quelle previste dalla Misura 114 del PSR della Regione Lazio 2007-2013, comporta l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
- L'organismo di consulenza che hanno documentato l'esistenza di accordi preliminari di collaborazione con soggetti o enti specializzati, e/o che hanno dichiarato di potersi avvalere di personale distaccato, devono trasmettere alla struttura competente della Direzione regionale, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, una copia della convenzione definitiva stipulata con il soggetto o ente specializzato e/o con l'impresa distaccante.
- La convenzione concernente il distacco di personale dovrà indicare, come minimo, le generalità del personale distaccato, inizio e fine del periodo di distacco, sede di lavoro presso l'impresa distaccataria e caratteristiche del distacco (totale o parziale).
- La mancata trasmissione, entro il termine stabilito, di copia di tali convenzioni comporta, a carico dell'organismo di consulenza interessato, l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
- L'organismo di consulenza è tenuto a svolgere l'attività di consulenza aziendale nelle sedi previste e avvalendosi del responsabile tecnico, degli operatori indicati nella domanda di riconoscimento e dell'eventuale soggetto o ente specializzato con il quale è stata stipulata apposita convenzione.
- L'organismo di consulenza deve comunicare alla struttura competente, entro il termine di 15 giorni dalla data in cui si manifesta l'evento, ogni eventuale cambiamento concernente le informazioni anagrafiche (legale rappresentante, recapiti, ecc.), i requisiti minimi d'idoneità, l'instaurarsi di situazioni di incompatibilità con l'erogazione di servizi di consulenza aziendale, e l'assolvimento

dell'eventuale impegno formativo previsto per gli operatori dello staff tecnico, come descritto al punto f), paragrafo 4.

- La comunicazione di qualsiasi cambiamento riguardante i requisiti minimi d'idoneità determina l'esecuzione di una nuova istruttoria sul mantenimento dei medesimi, e, nel caso di perdita anche di uno solo di tali requisiti, l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
- La nuova istruttoria riguardante il mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità viene eseguita con le modalità descritte nel presente bando.
- La mancata trasmissione, entro il termine stabilito, delle comunicazioni di cui sopra, ad eccezione di quelle aventi per oggetto informazioni anagrafiche che non incidono sui requisiti minimi d'idoneità, ed il mancato assolvimento dell'impegno formativo sopra citato, comporta, a carico dell'organismo di consulenza interessato, l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.
- L'organismo di consulenza è tenuto a che non si svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività, per le quali il diritto nazionale o comunitario prescrive l'obbligo di informare i pubblici poteri, specialmente in caso di reato in conformità e per quanto previsto dall'Art. 15 del Regolamento 1782/2003.

Avverso al presente atto è ammissibile, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dr. Guido Magrini